

ORDINANZA DI VIABILITA'

N. 17 DEL 22-04-2024

OGGETTO: Ordinanza n. 1 dello 09/01/2024 - Revoca

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente nr. 36 del 04/12/2023 avente ad oggetto decreto di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'area 3, denominata "Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione urbanistica" - individuazione datore di lavoro ex d.lgs. n. 81/2008;

PREMESSO CHE sulla S.P. n. 37 di Castelli, con Ordinanza n. 1 dello 09/01/2024, è stato istituito il divieto di transito veicolare dal 10.01.2024 ore 08:00 sulla S.P. n° 37 di CASTELLI dalla Km.ca 13+600 (Colle Corneto) alla Km.ca 20+500 (confine Prov. Di Pescara) in loc. Rigopiano;

CONSIDERATO che sullo stesso tratto di strada oggetto della predetta Ordinanza non vi sono più potenziali rischi legati alle abbondanti precipitazioni meteorologiche e i possibili rialzi di temperatura, che possono costituire situazioni di pericolo per l'utenza stradale;

PRESO ATTO di quanto attestato dal Responsabile del I Centro Viabile che i lavori di manutenzione straordinaria in progettazione sono necessari limitare lo scivolamento del materiale lapideo sulla carreggiata lungo il tratto di S.P. n. 37 in parola, concorrono ad aumentare il transito in sicurezza ma non sono indispensabili perché la strada possa essere restituita al traffico;

ATTESO che al personale del Nucleo 3 in modo sistematico e programmato è delegato il monitoraggio del tratto di strada in questione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la pubblica sicurezza e incolumità agli utenti della strada durante l'esecuzione dei lavori;

VISTO l'art. 6 de Codice della Strada attribuisce all'Ente proprietario della Strada il potere di emissione di Ordinanza per la Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.

ATTESO che è di competenza di questa Provincia la strada provinciale S.P. ex S.S. n. 365 di Bisenti;

SENTITI i tecnici responsabili del tratto di strada in parola;

VISTI gli art. 5 e 6 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento;

VISTO l'art. 70 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165;

VISTI l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., lo Statuto provinciale ed Il Regolamento dei Servizi.

RILEVATO CHE:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: MEDIO - BASSO;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPCT con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- il provvedimento finale non rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del titolare dell'ufficio e del responsabile del procedimento;

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 414 del 25/03/2022 e comunicato agli uffici con nota circolare 0007277/2022 del 25/03/2022.

ORDINA

Per quanto descritto in premessa, **con decorrenza immediata la revoca della Ordinanza n. 1 dello 09/01/2024.**

DISPONE

- Che la segnaletica sia posta a cura della del personale del Nucleo n. 3
- il monitoraggio sistematico e programmato del tratto di strada in questione a cura del Responsabile del Nucleo n. 3
- Che la segnaletica sia apposta nel rispetto del vigente Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione dello stesso, del disciplinare e degli schemi segnaletici indicati dal D.M. 10/07/2002 e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori succitato.

AVVERTE ed INFORMA

- La presente viene inoltrata al Sindaco di Comune di Castiglione Messer Raimondo come massima Autorità di Protezione Civile del Territorio per gli ulteriori atti di competenza.
- L'istituzione della limitazione di peso sono apposti dalla Provincia.
- Per i flussi di traffico interessati verranno indicati, con opportuna segnaletica, i percorsi alternativi costituiti dalla locale viabilità.
- La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i segnali stradali prescritti dal vigente Codice della Strada (D.L.vo n. 285/1992) dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992) e mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet della Provincia di Teramo.
- Chiunque viola il presente divieto è punito ai termini dell'art.6 del D.Lgs n.285 del 30/04/92.
- I funzionari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza di quanto disposto con la presente Ordinanza.

- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da chiunque abbia interesse:
- Al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- In relazione alla natura della segnaletica apposta Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso nel termine di 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti secondo la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992

Teramo, li 22-04-2024

IL DIRIGENTE
Dirigente Francesco Ranieri